



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ROJC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2020

Istituzione di una Zona logistica semplificata rafforzata nella regione Friuli Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. – La legge di bilancio 2020 ha previsto, ai fini del rilancio e dell’attrattività delle imprese, la possibilità di istituire Zone logistiche semplificate rafforzate (ZLSR) nelle regioni del Nord Italia, unendo il vantaggio delle semplificazioni burocratiche già previste per le Zone logistiche semplificate (ZLS) con quello delle agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi delle Zone economiche speciali (ZES). L’articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), è infatti intervenuto sull’articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi alle modalità di istituzione della Zona logistica semplificata. La modifica normativa intende consentire alle ZLS di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti di Stato all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Questa modifica produce quindi il risultato di equiparare, sostanzialmente, i benefici e le caratteristiche della ZLS a quanto previsto per la ZES, istituita dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

La ZLS rafforzata rappresenta un punto di novità per le regioni portuali e retroportuali del Nord e ne aumenta decisamente le potenzialità. Essa potrebbe altresì contribuire a cogliere le grandi opportunità di sviluppo, in particolare del Nord-Est, per la realizzazione di un sistema articolato e strategicamente mirato. Gli investimenti in logistica consentiti presentano un doppio potenziale: stimolare la crescita del prodotto interno e dell’occupazione e, attraverso nuove infrastrut-

turazioni, favorire l’integrazione e lo sviluppo del territorio sui mercati internazionali ed in settori innovativi caratterizzanti il futuro – nuove strategie industriali come le misure per il piano « Impresa 4.0 », accordi di sviluppo, credito d’imposta per gli investimenti – in un rinnovamento complessivo della politica economica.

Le ZLS rafforzate potrebbero, in area confinaria retroportuale, esercitare anche una funzione compensativa rispetto al *dumping* fiscale di cui soffre il territorio regionale, emblematico in una realtà come quella dell’Isontino e soprattutto di Gorizia, nei riguardi delle aree dei Paesi dell’Europa orientale. La sfida è attrarre attività nell’ambito dei *network* globali della produzione, partecipazione di imprese, lavoratori e territori nell’economia globale, nonché innescare situazioni e opportunità di sviluppo e meccanismi di *upgrading*. Le ZLSR possono rappresentare una vantaggiosa opportunità di ri-localizzazione per le imprese nazionali e non che, dopo anni di delocalizzazione dell’attività produttiva verso le economie emergenti, alla ricerca di costi del lavoro più bassi, dovrebbero tendere a ricollocarsi nei mercati di origine, riportando i processi produttivi all’interno dei confini nazionali.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, in particolare, le ZLSR costituiscono un’occasione per il rilancio di aree di forte sviluppo potenziale quali Monfalcone, Gorizia e Ison-tino, il Polo intermodale di Cervignano, il Porto San Giorgio Nogarò/Aussa-Corno, ed eventuali altre aree individuate coerentemente agli obiettivi già menzionati in recepimento dei bisogni rappresentati dal mondo imprenditoriale, manifatturiero, artigianale, dai settori di natura logistico-distributiva, in-

dustriale nonché da imprese di servizi, di importazione, assemblaggio, riesportazione, deposito, confezionamento merci, per i settori della logistica, navale, turistico, alberghiero, agroalimentare, vitivinicolo di pregio mondiale. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, lo scorso 2 luglio 2020, ha d'altronde approvato all'unanimità la mozione n. 185, con una significativa convergenza *bipartisan*, per avviare il percorso di istituzione di una Zona logistica semplificata. Le aree individuate in via definitiva dovranno rientrare entro la superficie massima prevista dal regolamento istitutivo delle ZLS e ZES, calcolata secondo i parametri per il Friuli Venezia Giulia, per un totale approssimativo di circa 14 kmq.

In un tempo di trasformazioni geopolitiche e geoeconomiche, il territorio è chiamato dunque ad organizzarsi e a svolgere una funzione strategica, a incrociare i mercati, a rilanciare le imprese nel quadro di una fiscalità che va rivisitata per non svantaggiare aree produttive che la difformità fiscale costringerebbe alla sofferenza. La particolare situazione economica che l'Italia sta attualmente vivendo a causa dell'emergenza da COVID-19 rende l'istituzione di una ZLSR nella regione Friuli Venezia Giulia una chiave per un sostenuto e quanto mai necessario rilancio economico. Al fine di favorire la capacità dei porti di Monfalcone, San Giorgio Nogaro e degli autoporti di Gorizia e Cervignano e delle aree industriali ad essi correlate, di competere con altre realtà europee, ovvero dei Paesi extra-europei, a rispondere al nuovo sviluppo logistico e commerciale, la ZLSR appare la proposta ideale per il rilancio di investimenti, anche diretti esteri (FDI) in Italia, ideale per catalizzare l'interesse di gruppi internazionali e creare, di conseguenza, occupazione e sviluppo economico.

Grazie a queste misure, un territorio ricco di risorse umane e potenzialità spesso inespresse potrebbe raccogliere l'interesse di

start up innovative che intendano insediarsi loro impianti e strutture con un ritorno economico per la collettività e nuovi qualificati sbocchi occupazionali per le giovani generazioni. Non può essere trascurata, inoltre, la potenzialità dello strumento della ZLSR anche per favorire il riutilizzo di aree industriali dismesse o la rivitalizzazione di aree industriali sottoutilizzate, diventando dunque anche un importante strumento di riqualificazione urbana mantenendo la vocazione produttiva delle aree considerate.

Il disegno di legge in esame definisce dunque le norme per l'istituzione della ZLSR nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex provincia di Gorizia. Attribuisce poi la sua gestione a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce all'autorità doganale o ad altre autorità, di cui stabilisce gli specifici compiti (articolo 1, comma 2, del disegno di legge). Sono poi delineate le attività consentite nella ZLSR ed individuati agevolazioni e benefici in favore delle imprese che vi operano.

In quanto agli oneri di istituzione e gestione della ZLSR, essi sono posti a carico dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli Venezia Giulia, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni, nonché le modalità di compartecipazione della regione e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR. Sono effettuate verifiche periodiche sull'attività della ZLSR relative a imprese insediate, occupazione e volume di affari creati, entità dei benefici consuntivati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 31 dicembre 2027, è istituita una Zona logistica semplificata rafforzata (ZLSR), previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree territoriali della regione Friuli Venezia Giulia contermini o contigue con la Slovenia dell'ex provincia di Gorizia o retroportuali logistiche del Friuli Venezia Giulia. Alla delimitazione territoriale della ZLSR si provvede, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli Venezia Giulia.

2. La gestione della ZLSR è affidata a un soggetto giuridico di capitale misto pubblico e privato, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità. Al soggetto giuridico di cui al primo periodo sono affidati i seguenti compiti di gestione:

a) la predisposizione di un piano delle attività consentite nella ZLSR;

b) la costituzione di uno sportello unico che assicuri il confronto con le imprese e con i potenziali investitori;

c) la definizione delle procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese;

d) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZLSR;

e) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

f) la lottizzazione dei terreni nella ZLSR;

g) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZLSR;

h) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZLSR;

i) la promozione sistematica nei confronti dei potenziali investitori esteri;

l) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZLSR.

3. Le imprese che si insediano nella ZLSR devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli appositi regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZLSR. Nella ZLSR sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZLSR sono consentite le attività di importazione di merci, di deposito di merci, di confezionamento di merci, di trasformazione di merci, di assemblaggio di merci e di riesportazione di merci. Nella ZLSR sono vietati la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi e la produzione di tabacco. All'interno della ZLSR non sono consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

4. Le imprese che iniziano una nuova attività economica nella ZLSR nel periodo compreso nei tre anni successivi alla costituzione

della medesima possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione si applica nella misura del 15 per cento dell'importo dovuto;

b) riduzione del 30 per cento dell'importo dovuto per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto in relazione all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi;

e) disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffa agevolate.

5. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella ZLSR reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima ZLSR godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella ZLSR possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'efficacia delle disposizioni del pre-

sente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della ZLSR sono posti a carico del bilancio dello Stato. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli Venezia Giulia, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della ZLSR.

7. La verifica sull'attività della ZLSR è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e dopo l'ottavo anno dall'istituzione della ZLSR sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a) il numero di imprese insediate;
- b) l'occupazione creata;
- c) il volume di affari;
- d) l'entità dei benefici consuntivati.

8. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00